

PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE

DI

"ANSALDO SIGNAL N.V. in liquidatie"

IN

"ANSALDO STS S.p.A."

- - - - -

Società incorporante

- **"ANSALDO STS S.p.A."**, società per azioni disciplinata dal diritto italiano, con azioni quotate nel mercato telematico azionario organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.p.A." segmento STAR, con sede in Genova alla Via Paolo Mantovani n. 3 - 5, capitale sociale di euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi e zero centesimi) interamente versato, suddiviso in 100.000.000 (centomilioni) di azioni ordinarie da euro 0,50 (zero e cinquanta centesimi) ciascuna, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01371160662, iscrizione al R.E.A. n. 421689, controllata da - e sottoposta a direzione e coordinamento di - "Finmeccanica - Società per azioni", (nel prosieguo, anche **"Ansaldo"** o la **"Società Incorporante"**) in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Sergio De Luca nato a Zungoli (AV) il 03.09.1950 , domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla sottoscrizione di questo progetto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2009.

Società incorporanda

- "**ANSALDO Signal N.V. in liquidatie**" (in liquidazione), società anonima ('*naamloze vennootschap*') disciplinata dal diritto olandese, interamente partecipata da Ansaldo, sottoposta a direzione e coordinamento di "Finmeccanica - Società per azioni", con sede in Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 267, 1118 BH Amsterdam, Olanda, capitale sociale interamente versato di euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), suddiviso in 100.000 (centomila) azioni ordinarie da 1 euro ciascuna, iscrizione alla Kamer van koophandel (Camera di commercio) di Amsterdam n. 34.098.150 (nel prosieguo, anche "**Ansaldo Signal**" o la "**Società Incorporanda**"), in persona del Liquidatore Dr. Mario Orlando, nato a Genova il 30.09.1952, domiciliato per la carica presso Ansaldo Signal, Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 267, 1118 BH Amsterdam, Olanda, autorizzato alla sottoscrizione di questo progetto in virtù di deliberazione del Consiglio di Sorveglianza del 5 marzo 2009. Il presente progetto comune di fusione transfrontaliera è altresì sottoscritto da tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.

PREMESSO

- I -

che la società Ansaldo è una società quotata nel mercato telematico azionario organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA

S.p.A." segmento STAR;

- II -

che la società Ansaldo è titolare dell'intero pacchetto azionario della Ansaldo Signal;

- III -

che Ansaldo e Ansaldo Signal, sulla base degli obiettivi di razionalizzazione aziendale e più in generale del gruppo e delle sinergie tra l'altro in termini di risparmio di costi e di eliminazione di duplicazioni che potranno scaturirne, evidenziate in seguito, intendono procedere ad una fusione transfrontaliera per incorporazione di Ansaldo Signal in Ansaldo;

- IV -

che la Società Incorporanda è una società disciplinata dalla legge olandese e pertanto la fusione per incorporazione della Ansaldo Signal in Ansaldo integra un'ipotesi di "fusione transfrontaliera" ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005;

- V -

che la direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, ha trovato attuazione in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 108, del 30 maggio 2008 ("d. lgs. 108/2008"), e in Olanda mediante l'Atto legislativo pubblicato nel *Staatsblad van het Koninkrijk*

der Nederlanden (Gazzetta Ufficiale dei Paesi Bassi) n. 260/261
e in vigore dal 15 luglio 2008;

- VI -

che l'operazione di fusione per incorporazione dovrà essere portata a termine nel rispetto della legge italiana e olandese nonché rispettivamente da parte di Ansaldo e di Ansaldo Signal, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 108/2008 e nell'Atto n. 260/261 e, in via residuale, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2005/56/CE e nelle rispettive normative nazionali;

- VII -

che il presente Progetto Comune di Fusione è stato redatto in conformità alle norme richiamate in materia di fusione transfrontaliera, nonché, ove applicabili, nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana e olandese in materia di fusioni;

- VIII -

che in data 6 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante e in data 5 marzo 2009 il Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda, ciascuno per quanto di propria competenza e di concerto tra loro, hanno approvato il contenuto del presente Progetto Comune di Fusione transfrontaliera per incorporazione di Ansaldo Signal in Ansaldo, dando mandato per la sua sottoscrizione al Liquidatore

quanto alla Società Incorporanda e all'Amministratore Delegato
quanto alla Società Incorporante.

Il presente Progetto Comune di Fusione transfrontaliera è
sottoscritto inoltre, in ossequio a quanto prescritto dal
diritto olandese, da tutti i membri del Consiglio di
Sorveglianza della Società Incorporanda.

1. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

L'obiettivo perseguito con la fusione è la
semplificazione dell'attuale catena di controllo facente capo
ad Ansaldo, con eliminazione dei costi e delle duplicazioni
connessi al mantenimento all'interno del gruppo di *subholding*
intermedie quale è attualmente Ansaldo Signal.

La fusione in esame è altresì coerente con il percorso di
rafforzamento del ruolo e del *business* svolto da Ansaldo.

La concentrazione in una unica società dell'attività di
gestione delle partecipazioni attualmente svolta da Ansaldo
Signal consente una evidente diminuzione dei costi connessi
alla struttura societaria del gruppo ed evita duplicazioni di
competenze societarie, aggravii di tempi e complicazioni
derivanti dall'applicazione di due normative distinte.

Per effetto della fusione si produrrà il trasferimento di
tutte le partecipazioni societarie ad oggi detenute da Ansaldo
Signal ad Ansaldo, in coerenza con le precedenti operazioni tra
cui:

- il trasferimento, avvenuto in data 1° gennaio 2008, di Ansaldo STS Australia PTY Ltd. (e quindi di Ansaldo STS Malaysia SDN BHD, controllata al 100% da ASTS Australia) da Transcontrol Co. (a sua volta controllata da Union Switch & Signal Inc.) ad Ansaldo;

- la finalizzazione della fusione per incorporazione di Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. e di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. in Ansaldo con efficacia civilistica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2009.

Si rammenta che in data 8 maggio 2008 l'assemblea nonché il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda hanno deliberato lo scioglimento di Ansaldo Signal, procedendo alla nomina del liquidatore nella persona del Dott. Orlando. Ai sensi della normativa olandese applicabile, poiché non è ancora iniziata alcuna distribuzione dell'attivo di Ansaldo Signal, la stessa è legittimata a partecipare alla fusione transfrontaliera. Inoltre, e sempre in conformità alle disposizioni di legge olandesi rilevanti, il presente Progetto Comune di Fusione transfrontaliera è sottoscritto, come già osservato, sia dai Membri del Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda che dal liquidatore, quest'ultimo nella sua qualità di organo investito della gestione di Ansaldo Signal in liquidazione.

Gli effetti attesi dell'operazione in questione possono così sintetizzarsi:

- diminuzione dei costi di struttura;
- semplificazione dei flussi finanziari;
- semplificazione della struttura societaria del gruppo in un'ottica di sempre maggiore trasparenza verso il mercato;
- rafforzamento della struttura economico-patrimoniale della società quotata.

2. FORMA DI FUSIONE

La fusione ha natura transfrontaliera appartenendo le due società partecipanti a due distinti Stati Membri dell'Unione europea e sarà eseguita mediante l'incorporazione della società Ansaldo Signal nella società Ansaldo. Pertanto, alla data di efficacia della fusione la Società Incorporante conserverà la propria attuale forma, denominazione sociale e sede statutaria, come evidenziato nelle premesse del presente Progetto.

3. TIPO SOCIALE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

Società Incorporante

- **"ANSALDO STS S.p.A."**, società per azioni disciplinata dal diritto italiano, con sede in Genova, alla Via Paolo Mantovani n. 3 - 5, Italia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01371160662, e

Società Incorporanda

- "ANSALDO Signal N.V. in liquidatie" (in liquidazione), società anonima ('*naamloze vennootschap*') disciplinata dal diritto olandese, con sede in Amsterdam, Olanda, Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 267, 1118 BH Amsterdam Netherlands, iscrizione alla Kamer van koophandel (Camera di commercio) di Amsterdam n. 34.098.150.

4. DOCUMENTI CONTABILI

La fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla stessa al 31 dicembre 2008, rappresentate dai rispettivi progetti di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE

La fusione avverrà mediante l'annullamento di tutte le azioni di Ansaldo Signal senza alcun aumento di capitale da parte della Società Incorporante in quanto Ansaldo è titolare dell'intero capitale di Ansaldo Signal.

In conseguenza, giusta quanto disposto dall'articolo 2505 c.c., dall'art. 18 del d.lgs. 108/2008, nonché dall'art. 15, comma 1, della direttiva 2005/56/CE, non v'è luogo ad indicazione del rapporto di cambio, né delle modalità di assegnazione di azioni, né della partecipazione agli utili; per il medesimo motivo non v'è ragione né quindi obbligo di redigere la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.

Trattandosi, infatti, come già evidenziato, di una fusione per incorporazione nella quale la Società Incorporante è direttamente titolare dell'intero capitale della Società Incorporanda, ricorre l'ipotesi di fusione c.d. "semplificata" contemplata dall'art. 2505 c.c., dall'art. 18 del d.lgs. 108/2008, (attuativo dell'art. 15, comma 1, della direttiva 2005/56/CE) nonché dall'art. 2:333, comma 1, del *Burgerlijk Wetboek* (codice civile olandese).

Poiché lo statuto sociale di Ansaldo lo consente, è previsto che la Fusione cui si riferisce il presente progetto venga approvata in via definitiva, per la Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione avente le forme notarili richieste.

6. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI

Riconducendo il caso di specie nell'ambito dell'art. 2505 c.c. - e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18, d.lgs. 108/2008 e dall'art. 15, comma 1, direttiva 2005/56/CE - alla fusione per incorporazione di Ansaldo Signal in Ansaldo non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter 1° comma, nn. 3), 4) e 5) c.c., dell'art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. 108/2008, e non v'è luogo alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. (come richiamato dall'art. 9 d.lgs. 108/2008, in attuazione dell'art. 8 della direttiva 2005/56/CE).

Nonostante l'operazione di fusione rientri nell'ipotesi

di fusione c.d. "semplificata", in osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 108/2008, attuativo dell'art. 7 della direttiva 2005/56/CE, l'organo competente di Ansaldo ha predisposto la relazione illustrativa dell'operazione di fusione al fine di recare un'informativa puntuale ai propri soci e al mercato in generale sulle caratteristiche dell'operazione in oggetto.

7. ATTI COSTITUTIVI E STATUTI

Lo statuto della Società Incorporante, resta allegato a questo progetto sotto la lettera "A", statuto che a seguito della fusione non subirà alcuna modificazione trattandosi di fusione c.d. "semplificata".

L'atto costitutivo della società Incorporanda è stato da ultimo modificato in data 6 maggio 2004 con atto notarile da R.J.J. Lijdsman, notaio civile in Amsterdam.

8. PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in corso prestiti obbligazionari né prestiti obbligazionari convertibili in azioni.

9. EFFICACIA DELLA FUSIONE

Trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della direttiva 2005/56/CE e dell'art. 15 del d.lgs. 108/2008, gli effetti giuridici reali dell'operazione decorreranno dalla data di iscrizione dell'atto

di fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante ovvero dalla diversa data che verrà eventualmente indicata nell'atto di fusione, quest'ultima comunque successiva alla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante.

A partire dalla data di efficacia giuridica della fusione Ansaldo subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, ecc., di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

Alla data di efficacia giuridica della fusione ogni persona, Ente od Ufficio (privato o pubblico) sarà autorizzato senza alcuna sua responsabilità a trasferire, ad intestare, a volturare, a trascrivere in favore di Ansaldo tutto quanto già facente capo alla sfera giuridica di Ansaldo Signal e così qualunque diritto, atto, documento, deposito, titolo, polizza, contratto, ordine, marchio, brevetto, licenza, nonché a titolo esemplificativo:

- tutte le partecipazioni a società, consorzi, società consortili e raggruppamenti d'impresa ed in conseguenza le società, consorzi, società consortili e raggruppamenti d'impresa provvederanno a prendere atto della fusione ed a formalizzare l'ingresso, nelle rispettive compagini, della

Società Incorporante in luogo della Società Incorporanda,
con la semplice esibizione del presente atto e con esonero
da ogni loro responsabilità;

- i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le
aspettative nei confronti di qualunque terzo;
- conto attivo e passivo di qualsiasi natura;
- garanzie e controgaranzie fornite a terzi correlate ai
contratti e/o agli ordini di cui sopra;
- tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo
alla Società Incorporanda.

10 MISURE DA ADOTTARE IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CAMBIO

Il presente Progetto Comune di Fusione transfrontaliera
non prevede particolari misure volte a disciplinare il rapporto
di cambio, in quanto Ansaldo detiene l'intero capitale della
Società Incorporanda e pertanto la prospettata fusione segue
una procedura semplificata.

11. PROPOSTE RELATIVE ALLA CONTINUAZIONE O CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

La Società Incorporante succederà in tutti i rapporti
della Società Incorporanda proseguendone tutte le attività.

12. APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI FUSIONE

L'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza
della Società Incorporanda è confermata dalla firma congiunta
del presente Progetto Comune di Fusione transfrontaliera da

parte di tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda.

Per quanto concerne la Società Incorporante, trattandosi di fusione semplificata, e ferma restando la facoltà riconosciuta ai soci di Ansaldo dall'art. 2505, comma 2, codice civile, la Fusione cui si riferisce il presente progetto verrà approvata in via definitiva, come già si è osservato, dal Consiglio di Amministrazione.

13. PROBABILI RIPERCUSSIONI DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA SULL'OCCUPAZIONE

La Società Incorporanda, al momento di approvazione del presente Progetto Comune di Fusione transfrontaliera, ha in essere due contratti di lavoro a tempo determinato con due dipendenti impiegati. Uno di tali contratti scade in data 30 giugno 2009, il secondo contratto ha data di scadenza al 30 settembre 2009. Il contratto avente scadenza il 30 giugno 2009 potrebbe essere rinnovato e scadere il 30 settembre 2009. Ciò posto, alla data di efficacia della fusione, Ansaldo Signal non dovrebbe essere parte di alcun contratto di lavoro a tempo determinato.

Poiché è previsto che Ansaldo Signal alla data di efficacia giuridica della fusione non sia parte di alcun contratto di lavoro e non abbia un numero di lavoratori superiore a quindici, non si applicherà la procedura prevista

dall'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 108/2008 e in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2005/56/CE, la relazione illustrativa del presente Progetto Comune di Fusione sarà inviata ai rappresentanti dei lavoratori di Ansaldo, almeno trenta giorni prima dell'approvazione definitiva della Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante.

Fermo restando quanto precede, non sono previste ripercussioni della fusione sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale.

14. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLA DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

L'art. 19 del d.lgs. 108/2008 disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella Società Incorporante non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Sia la Società Incorporante che la Società Incorporanda, infatti, non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 188.

15. IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Ai fini fiscali e dell'imputazione contabile delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società

Incorporante, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2005/56/CE, trova applicazione la legge italiana in quanto legge della società risultante dalla fusione. Pertanto, gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi rispettivamente degli artt. 172, comma 9, 178 e 179 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'articolo 2504-bis, 3° comma, c.c., dal giorno in cui la fusione produrrà i propri effetti reali (come indicato al precedente paragrafo 9 del presente Progetto Comune di Fusione).

16. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistendo, né nella Società Incorporante né nella Società Incorporanda, categorie di soci diversi da quelli ordinari, non vi sono trattamenti riservati.

17. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ESPERTI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEI TERZI

Nessun vantaggio particolare è riservato a favore degli Amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione o di parti terze in relazione alla fusione. Trattandosi di fusione c.d. "semplificata" non è prevista la nomina degli esperti.

18. PROSPETTIVE IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E ATTUALE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI

SORVEGLIANZA DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

Società Incorporante

A seguito della fusione non sono previste modifiche della attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante è formato dai seguenti membri:

- Alessandro Pansa;
- Sante Roberti;
- Sergio De Luca;
- Maurizio Cereda;
- Gerlando Genuardi;
- Gregorio Gitti;
- Francesco Lalli;
- Eugenio Pinto; e
- Attilio Salvetti.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 6 marzo 2009, ha autorizzato l'Amministratore Delegato a sottoscrivere il presente Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, per cui lo stesso sarà sottoscritto, per la Società Incorporante, dall'Amministratore Delegato.

Società Incorporanda

Poiché la Società Incorporanda è attualmente sottoposta alla procedura di liquidazione, il suo Consiglio di Gestione è

stato sostituito dal Liquidatore:

- Mario Orlando.

Attualmente il Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda è formato dai seguenti membri:

- Luigi Calabria;
- Gian Piero Cutillo;
- Alberto de Benedictis;
- Alberto Giovanni Rosania;
- Claudio Fava; e
- Camillo Zuccoli.

19. DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN CAPO
AGLI AZIONISTI MUNITI DI DIRITTI SPECIALI, AI POSSESSORI DI
STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI, O PARTICOLARI
PREVISIONI CONCERNENTI GLI STESSI

Poiché non vi sono titolari, diversi dagli azionisti, che vantino diritti speciali nei confronti della Società Incorporanda, la fusione non comporta il riconoscimento di alcun diritto speciale né è previsto alcun emolumento a titolo di compensazione.

Inoltre, poiché non vi sono titolari di diritti speciali, né in qualità di azionisti né in qualità di titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni, non saranno attribuiti diritti speciali - né pagati emolumenti a titolo di compensazione.

20. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI

ATTIVI E PASSIVI CHE SONO TRASFERITI ALLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante sono indicati nella situazione patrimoniale da fusione di Ansaldo Signal al 31 dicembre 2008 e sono valutati mediante applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.

21. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE SUL PATRIMONIO NETTO E SULLE

RISERVE DISTRIBUIBILI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La fusione produrrà un disavanzo da fusione da annullamento per la Società Incorporante di circa Euro 19.450,00.

22. COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

Della procedura di fusione sarà data comunicazione, ai sensi della vigente normativa italiana generale e di settore, alla CONSOB e alla BORSA ITALIANA S.p.A., mentre nessuna comunicazione dovrà essere inoltrata all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, intervenendo la fusione tra imprese che non possono considerarsi indipendenti ai sensi della disciplina antitrust.

Il presente Progetto Comune di Fusione transfrontaliera sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Genova ove è iscritta Ansaldo e, anche in conformità a quanto disposto dalla legge olandese, presso la *Kamer van Koophandel* (Camera di Commercio) di Amsterdam, ove è iscritta Ansaldo Signal, con le

eventuali ulteriori indicazioni necessarie ai sensi della
disposizioni normative olandesi rilevanti.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti
del presente progetto così come dello statuto della Società
Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti da qualsiasi
Autorità pubblica, sia italiana che olandese, ovvero in sede di
iscrizione nei Registri delle Imprese competenti.

Genova, 6 marzo 2009

Amsterdam, 6 marzo 2009

Per la Società Incorporante, l'Amministratore Delegato:

S. De Luca

(Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante,
con delibera del 6 marzo 2009, ha autorizzato l'Amministratore
Delegato di Ansaldo a sottoscrivere il presente Progetto Comune
di Fusione transfrontaliera.)

Per la Società Incorporanda:

Il Consiglio di Sorveglianza:

L. Calabria

G.P. Cutillo

A. de Benedictis

A.G. Rosania

C. Fava

C. Zuccoli.

Il Liquidatore:

M. Orlando

“ANSALDO STS S.p.A.”

* * * * *

STATUTO

* * * * *

TITOLO I

Denominazione – Sede - Durata della Società

Articolo 1

1.1 La Società denominata “ANSALDO STS S.p.A.” è regolata dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Genova e sede secondaria in Napoli.

2.2 La Società, con delibera del consiglio di amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Oggetto della Società

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto - anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese - delle attività di progettazione, produzione, vendita, installazione, manutenzione e assistenza post-vendita di sistemi di trasporto ferroviario e

metropolitano e dei relativi sistemi di alimentazione, di impianti e servizi a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica e software, inclusi gli impianti di telecomunicazione e di armamento ferroviario, il segnalamento ferroviario, i sistemi di supervisione e telecomando e la prestazione di beni e servizi connessi con le predette attività nonché l'espletamento di studi e di ricerche nel campo delle tecnologie applicate al settore del trasporto ferroviario e metropolitano o connesse al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.2 La Società potrà effettuare - anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese ed in qualsiasi forma - sul territorio italiano ed all'estero - nel rispetto della normativa vigente - la progettazione, gli studi di fattibilità, la realizzazione, la manutenzione e la gestione, da sola o in associazione con altri soggetti, di lavori pubblici e privati in regime di appalto, appalto cosiddetto integrato, concessione, affidamento nelle forme del cosiddetto progetto finanziato o in qualità di Contraente Generale e potrà svolgere ogni attività strumentale necessaria per l'aggiudicazione, l'esecuzione e l'affidamento, anche a terzi, dei lavori pubblici appaltati con la Legge Delega n. 443/01 "cosiddetta Legge Obiettivo" e con il D.lgs 190/02 di attuazione e successive modifiche ed integrazioni. La Società potrà prestare validazioni ai sensi della Direttiva UE 18/2004 o delle altre normative speciali di settore anche da parte o a favore di società cui non è legata da partecipazioni societarie, oltre che per le attività già indicate nel campo dei sistemi di trasporto, anche - tra l'altro - nei seguenti settori:

- impiantistica elettrica, termoidraulica, impiantistica tecnologica in genere compreso quanto previsto dalla Legge 46/90, impianti di videosorveglianza ed impianti per la sicurezza in genere, impianti di segnaletica luminosa, rilievi topografici;

- opere civili in genere, edifici civili e industriali, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere di costruzione e di pavimentazione stradale, di rilevati aeroportuali e ferroviari e di urbanizzazione in genere, parcheggi, gallerie, viadotti, opere d'arte nel

sottosuolo, opere complesse in muratura e in cemento armato, opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica;

- interventi ambientali, interni e/o esterni (bonifiche ambientali, manutenzione spazi a verde o simile, barriere antirumore) presso privati e/o enti pubblici;

- lavori di consolidamento dei suoli, opere di irrigazione nonché opere ecologiche di disinquinamento.

4.3 La Società ha altresì per oggetto l'assunzione e la gestione - non nei confronti del pubblico - di partecipazioni ed interessenze in società e imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento sia dell'assetto industriale sia di quello strategico, tecnico, commerciale e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione.

4.4 La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, incluso il rilascio di garanzie, utili e/o opportune.

TITOLO III

Capitale – Azioni – Recesso – Obbligazioni

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero), rappresentato da n. 100.000.000 (centomiloni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

5.2 L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del codice civile in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

5.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

5.4 Inoltre, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha la facoltà - da esercitarsi entro il giorno 1 dicembre 2010 - di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile di un importo fino a massimi Euro 60.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto. Il consiglio di amministrazione è conseguentemente delegato a determinare tutti i termini, modalità e condizioni di ciascun aumento di capitale, ivi compresi il numero delle azioni ordinarie da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale ed, in conformità con la vigente normativa, le modalità di offerta. Nell'esercizio della delega, il consiglio di amministrazione può deliberare aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile fermo restando quanto disposto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile. L'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione potrà essere rivolto a investitori istituzionali, nonché a partner, industriali e/o finanziari, che per la loro attività e dimensione della loro impresa (qualità che verranno attestate dal consiglio di amministrazione nella relazione di cui all'art. 2441, comma 6, c.c.) siano ritenuti strategici all'attività della società.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3 Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

6.4 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 7

7.1 L'assemblea straordinaria potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

7.2 L'assemblea straordinaria potrà inoltre deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

7.3 L'assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

Articolo 8

8.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

8.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 9

9.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 9.2.

9.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

Articolo 10

10.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal consiglio di amministrazione a norma e con le modalità di legge.

10.2 La Società può inoltre emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV

Assemblea

Articolo 11

11.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

11.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'assemblea deve essere convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente. L'avviso di convocazione può prevedere anche una terza convocazione.

Articolo 12

12.1 Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge almeno due giorni liberi prima della data fissata per la singola riunione.

Articolo 13

13.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, da soggetto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società da questa controllate.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, possono essere messi a disposizione delle medesime

associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

13.2 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni non può essere contestata se taluno degli intervenuti si astenga dal voto e si allontani nel corso dell'adunanza.

Articolo 14

14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 15

15.1 Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, , lett. a) e b), l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

15.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, salvo quanto previsto per le elezioni alle cariche sociali, per le quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 16.3 e 27.2

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.4 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

15.5 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

15.6 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 16

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio di amministrazione, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile.

16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste sono pubblicate ai sensi della normativa vigente.

Ogni lista deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. In

caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, la lista si considera come non presentata.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in mancanza di quest'ultimo, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista di candidati, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista ed alla sopra indicata documentazione, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Con riferimento agli azionisti che, da soli od insieme ad altri, abbiano presentato una lista di candidati in conformità con le disposizioni che precedono, la comunicazione dell'intermediario per l'intervento in assemblea deve essere accompagnata dalla dichiarazione – da depositarsi presso la sede sociale nel giorno di scadenza del termine per il rilascio della predetta comunicazione - rilasciata da tutti gli azionisti che hanno presentato o

concorso a presentare la lista, nella quale questi ultimi attestino che le azioni dichiarate ai fini della presentazione della lista sono continuativamente in loro possesso dalla data di presentazione della lista. In caso di seconda convocazione gli adempimenti dianzi previsti debbono essere ripetuti, nei medesimi termini. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di deposito delle predette dichiarazioni di possesso continuativo, la lista si considera come non presentata.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16.4 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b) qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) che precede. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla legge.

16.6 Qualora, ai sensi del precedente art. 16.4 il consiglio sia stato eletto a seguito della votazione di un'unica lista, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 16.5.

16.7 Qualora, sempre ai sensi del precedente art. 16.4 il consiglio sia stato eletto senza che sia stata presentata alcuna lista, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo comunque, ove necessario, il rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla legge.

16.8 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende

dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 17

17.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nonché al possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal presente articolo.

17.2 Per ciò che attiene ai requisiti di onorabilità non possono inoltre essere nominati alla carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro per i quali sussistano fattispecie equivalenti a quelle previste dalle disposizioni indicate sub art. 17.1 e che siano disciplinate, in tutto o in parte, da ordinamenti stranieri. Il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui al presente art. 17.2 in capo a ciascuno dei suoi componenti.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui al presente art. 17.3 in capo a ciascuno dei suoi componenti.

Articolo 18

18.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 19

19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente – se nominato - lo giudichi necessario.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.3 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 20

20.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 23

23.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

23.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative
- b) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della Società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile;
- c) effettuazione del comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- d) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci.

Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previa acquisizione del parere obbligatorio del collegio sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

23.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.

Articolo 24

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente articolo 19.3.

Il consiglio di amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

24.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

24.3 Il consiglio di amministrazione può costituire il comitato per il controllo interno, il comitato per le remunerazioni ed il comitato per le nomine secondo i principi di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a..

Articolo 25

25.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge,

nei limiti delle deliberazioni stesse.

Articolo 26

26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

26.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

TITOLO VI

Collegio Sindacale - Revisore Contabile

Articolo 27

27.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

27.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste recano i nominativi di uno o più candidati che non possono

comunque essere in numero superiore ai componenti da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste sono pubblicate ai sensi della normativa vigente.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in mancanza di quest'ultimo, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista di candidati, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità

e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel caso in cui (i) venga presentata un'unica lista o (ii) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero (iii) per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall'art. 16.3, lettera b). L'Assemblea prevista dall'art. 2401 comma 1 del codice civile procede alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

27.5 Il collegio sindacale ovvero almeno due sindaci effettivi possono, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea, e ciascun sindaco può convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 28

28.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione ai sensi di legge.

28.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

28.3 L'assemblea conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VII

Bilanci e Utili

Articolo 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione della Società

Articolo 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

Disposizione generale

Articolo 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.